



Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Bari

Decreto n. 66/2021
Prot. n. 4780/.

Bari, 8 luglio 2021

Il Procuratore Generale,

premesse che con provvedimento prot.n.4044/int (decreto n. 55) in data 9 giugno 2021, all'esito della procedura di cui agli artt. 26 e 8, comma 1°, della Circolare CSM sull'Organizzazione degli uffici di Procura 16 novembre 2017 come modificata con delibera 16 dicembre 2020, è stato adottato il progetto organizzativo per il triennio 2020/2022;

dato atto che in seguito all'istituzione ed all'avvio dell'operatività della European Public Prosecutor's Office (EPPO) nell'ambito dell'ordinamento nazionale, l'assemblea dei Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello, ha unanimemente individuato il ruolo che l'Ufficio dovrà svolgere in relazione alla normativa con la quale è stata data attuazione alla suddetta forma di cooperazione rafforzata, definendone la portata ed i limiti alla stregua delle disposizioni di cui all'art. 6 d.lvo n. 106 del 2006;

preso atto, altresì, che, all'esito di detta assemblea – tenutasi il 6 giugno ed il 2 luglio 2021 – si è condivisa la opportunità di integrare i rispettivi progetti organizzativi mediante l'inserimento di un paragrafo, il cui tenore è stato approvato all'unanimità, avente ad oggetto specificamente quanto sopra nonché mediante l'allegazione della relazione illustrativa, a sua volta oggetto dell'approvazione assembleare, espressione di un orientamento, unitariamente elaborato per assecondare le istanze di omogeneità organizzativa enfatizzate dall'inserimento nel sistema interno dell'EPPO, organismo unico e a competenza nazionale ;

applicati gli artt. 26 e 8, comma 3°, della Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sull' "Organizzazione degli Uffici di Procura " 16 novembre 2017 come modificata con delibera 16 dicembre 2020

adotta

la modificazione/ integrazione del Progetto Organizzativo della Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari per il triennio 2020/ 2022 ¹ nei termini di seguiti riportato che vengono inseriti sub **titolo 3** (*linee programmatiche di fondo*), **paragrafo 3.3** (*Il ruolo della Procura Generale ex art. 6 D.lvo n. 106/2006*)

¹ provvedimento prot.n.4044/int (decreto n. 55) in data 9 giugno 2021

“... *Attuazione della cooperazione rafforzata - EPPO (European Public Prosecutor's Office)*”

3.3.6 L'istituzione della Procura europea con il Regolamento (UE) 2017/1939 (Regolamento EPPO) e le disposizioni di adeguamento interno al detto regolamento, introdotte dal d. l.vo n. 9 del 2021 (Decreto legislativo), chiamano anche le Procure Generali a compiti nuovi.

3.3.7 L'autonomia ordinamentale e funzionale dell'EPPO, tanto nella sua articolazione centrale tanto in quella decentrata (Considerando 32 del Regolamento), salva l'integrazione al sistema interno puramente organizzativa, ne sottrae l'attività alla sindacabilità dell'autorità giudiziaria nazionale.

3.3.8 Ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 25 del Regolamento, nell'ambito della sua competenza l'EPPO opera in autonomia.

L'art. 9 del decreto legislativo sottrae espressamente i Procuratori europei delegati, oltre che al potere di direzione dei Procuratori della Repubblica, anche all'attività di vigilanza del Procuratore Generale presso la Corte di appello prevista dall'art. 6 del d. l.vo n. 106 del 2006.

3.3.9 Rispetto all'indipendenza dei PED nella conduzione delle indagini di competenza, tuttavia, è complementare l'interazione dell'EPPO con le autorità nazionali, positivamente delineato da una serie di norme, quali quelle sugli obblighi di tempestiva informazione o di consultazione.

3.3.10 In tale contesto il ruolo attribuito al Procuratore Generale dall'art. 6 del d. l.vo n. 106 del 2006 si esplica con riferimento all'atteggiarsi delle Procure nazionali rispetto agli adempimenti e, in generale, alle iniziative connesse alla gestione dei rapporti con l'EPPO.

3.3.11 L'assetto ordinamentale unitario di quest'ultimo e l'interazione, finora sconosciuta, dell'ordinamento interno con un organismo unico, autonomo titolare di indagini a competenza territoriale nazionale, enfatizzano istanze di omogeneità che ricadranno vuoi sui modelli organizzativi con i quali l'autorità nazionale fronteggerà le relazioni con la Procura europea, vuoi sui criteri che regoleranno in concreto le reciproche competenze. Ne consegue che resta valorizzato il ruolo propositivo di buone prassi della Procura Generale, che dovrà operare quale sede di sintesi delle migliori soluzioni (art. 28 della Circolare CSM sull'“Organizzazione degli uffici di Procura” del 16 novembre 2017, mod. con delibera del 6 dicembre 2020).

3.3.12 Analogamente le funzioni di vigilanza dei Procuratori Generali presso ciascuna Corte di appello dovranno dirigersi, d'ora in poi, anche a verificare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato che riguardino i reati PIF (quelli destinati a restare o quelli ritornati nella competenza interna ai sensi del regolamento), l'adozione di uniformi criteri di consultazione con i PED nei casi previsti dalla fonte regolamentare, la univocità dei criteri con i quali potranno venire sollevati eventuali conflitti di competenza.

3.3.13 Più in generale, deve prevedersi un'attività di vigilanza, ma anche di promozione, della Procura Generale che sia volta a garantire, nell'ambito del rispetto delle norme sul giusto processo e del puntuale esercizio dei poteri di direzione, controllo e organizzazione da parte dei capi degli uffici, la coerenza e la sinergia delle iniziative assunte da ciascun Procuratore della Repubblica con l'azione condotta dai Procuratori europei delegati negli stessi territori.

3.3.14 Tanto, muovendo dal “principio di leale cooperazione” che, richiamato nel preambolo del regolamento (UE) 2017/1939 istitutivo della Procura, è inserito tra i “*Principi fondamentali delle attività*” fissati dall'art. 5, par. 6, per essere poi declinato in concreto all'interno di diverse disposizioni operative: da quella sulla comunicazione “*senza indebito ritardo*” da parte delle autorità nazionali all'EPPO di qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale esso potrebbe esercitare la sua competenza (art. 24.1), alle numerose altre che prevedono una consultazione delle autorità nazionali competenti da parte dell'EPPO, in particolare qualora si

discuta di competenza.

3.3.15 L'applicazione di tale principio postula che si promuova una cultura della collaborazione e suggerisce, quindi, l'opportunità che la Procura Generale attivi sui temi di interesse un'interlocuzione con le procure del distretto che coinvolga eventualmente anche i Procuratori europei delegati presso di esse. Potrà altresì far luogo alla condivisione con questi ultimi di dati e notizie acquisiti, nell'esclusivo esercizio della sua attività di vigilanza e coordinamento, dai Procuratori della Repubblica del distretto."

Dispone

che al progetto organizzativo 2020-2022 sia allegata la relazione illustrativa di quanto disposto nel suddetto paragrafo, approvata dall'Assemblea dei procuratori Generali presso le Corti di Appello e riportata in calce al presente decreto;

Dichiara

l'integrazione al Progetto Organizzativo immediatamente esecutiva.

Dispone

a norma dell' art. 8, comma 3°, della Circolare CSM sull'Organizzazione degli Uffici di Procura

la trasmissione del presente decreto di modificazione /integrazione del Progetto Organizzativo ex:

- al Consiglio Superiore della Magistratura;
- alla sig.ra Avvocato Generale e ai sig.ri Sostituti generali che, ove riterranno, potranno presentare osservazioni ;

nonchè, per opportuna conoscenza:

- al Sig. Presidente della Corte di Appello.
- ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Foggia, Trani e presso il Tribunale per i Minorenni di Bari.
- ai Sig.ri Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Foggia e Trani.

Si comunichi, inoltre, al sig. Dirigente amministrativo anche per l'ulteriore diramazione al personale amministrativo.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello
annamaria tosto

